SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 febbraio 1990, n. **18**.

Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania) . . . . Pag. 3

LEGGE 7 febbraio 1990, n. **19**.

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1989.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio ottantasei ufficiali delle tre Forze armate e della Guardia di finanza per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1989.

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Milano ad assumere quaranta esecutori amministrativi, venti esecutori aiutanti tecnici, novantacinque operatori inservienti e venti operatori stradali nel corso dell'anno 1989 . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un geometra nel corso dell'anno 1989 . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione alla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno ad assumere un applicato-dattilografo nel corso dell'anno 1989 . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un dirigente generale nel corso dell'anno 1989 . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un collaboratore professionale di vigilanza e due operai qualificati nel corso dell'anno 1989 . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un geometra nel corso dell'anno 1989 . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 1990.

Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio al grande ufficiale Salvatore Randone . . . . Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 7 dicembre 1989.

Modalità di erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, per il parziale ripiano dei disavanzi degli anni 1987 e 1988 delle unità sanitarie locali . . . . Pag. 14

DECRETO 23 dicembre 1989.

Modifica dei criteri per la determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio . . . . Pag. 16

DECRETO 31 gennaio 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 febbraio-14 marzo 1990, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . Pag. 17

Ministero delle finanze

DECRETO 25 gennaio 1990.

Revisione della misura del sovracanone annuo su impianti idroelettrici per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991. Pag. 17

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Canosa di Puglia in provincia di Bari. (Ordinanza n. 1855/FPC) . . . . Pag. 18

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Rivisondoli in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 1858/FPC) . . . . Pag. 18

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 10 febbraio 1990, n. **1976.**

Istruzioni agli enti destinatari delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 — istitutiva del sistema di tesoreria unica — intese ad uniformare le interpretazioni della normativa concernente il predetto sistema di tesoreria . . . . . . Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 20

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 21

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 21

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 6 febbraio 1990 . . . . Pag. 22

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione alla camera di commerio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata ad acquistare un immobile. Pag. 24

Autonome Provinz Bozen: Hinweis auf die Veröffentlichung des vollständigen Wortlautes des Ministerialdekretes vom 7. Dezember 1989, Nr. 187276, in deutscher Sprache; es betrifft die Verfahren, wonach zum teilweisen Ausgleich des Haushaltsdefizits der Sanitätseinheiten in den Jahren 1987 und 1988 die Darlehen ausgezahlt werden, welche die Depositen- und Darlehenskasse im Sinne von Artikel 4 des Gesetzesdekretes vom 25. November 1989, Nr. 382, gewährt. Pag. 24

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 febbraio 1990, n. **18.**

Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma successivo al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

«Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre 1993, anche in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le stesse si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984. Per le somme di imposta degli anni 1985 e 1986 le cui rate di riscossione per effetto del presente comma vengono a scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993 e il 10 novembre 1994 sono dovuti a partire da tali date interessi nella misura del 9 per cento annuo».

2. I contribuenti interessati possono rinunciare all'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 con istanza spedita mediante plico senza busta raccomandato e con avviso di ricevimento diretta all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio cui sono state presentate le dichiarazioni negli anni 1986 e 1987. I termini e le modalità di presentazione dell'istanza saranno previsti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 2 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 4, comma 1-*quater*, del D.L. n. 114 1985 (Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali) modifica l'art. 13-*quinquies* del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. Si trascrive il testo di detto art. 13-*quinquies* come modificato dal predetto comma 1-*quater*:

«Art. 13-*quinquies*. — 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985.

2. *Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1, quarto comma, lettera* d), *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni*».

Al comma 1-*quater* dell'art. 4 del D.L. n. 114 1985 sono stati aggiunti successivamente i seguenti commi dal comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 791/1985 e dalla legge qui pubblicata:

«Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'art. 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'art. 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'art. 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre 1993, anche in deroga al termine indicato nel primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le stesse si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984. Per le somme di imposta degli anni 1985 e 1986 le cui rate di riscossione per effetto del presente comma vengono a scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993 e il 10 novembre 1994 sono dovuti a partire da tali date interessi nella misura del 9 per cento annuo.

Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in dodici rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di settembre 1986».

— Il primo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, prevede che: «Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta. [Il primo comma dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, *n.d.r.*]».

— Il testo dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 602/1973 (più sopra richiamato), così come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, poi modificato dall'art. 13 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, è il seguente:

«Art. 18 (*Ripartizione delle imposte in rate*). — Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente peri ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.

Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.

*Le imposte liquidate ai sensi degli articoli 36-*bis *e 36-*ter *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-*bis *ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente».*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1103):

Presentato dal sen. CASOLI Giorgio ed altri il 9 giugno 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 7 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 13, 20 27, 28 luglio 1988; 3 agosto 1988, 2 febbraio 1989.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 17 febbraio 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 28 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3701):

Assegnato alla. VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 4 aprile 1989, con parere della commissione V

Esaminato dalla VI commissione il 2 novembre 1989; 17 gennaio 1990 e approvato il 24 gennaio 1990.

90G0048

LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19.

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

Art. 2.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

«4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;».

Art. 3.

1. L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 118 (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».

Art. 4.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 166 (*Effetti della sospensione*). — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa».

Art. 5.

1. All'articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

«In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene».

Art. 7.

1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale è abrogato.

Art. 8.

1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato.

Art. 9.

1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

Art. 10.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.

3. La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.

4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.

5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 59 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 59 (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — *Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.*

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 62 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 62 *(Circostanze attenuanti comuni)*. — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4) *l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;*

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

Nota all'art. 5:

Il testo vigente dell'art. 34 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 34 *(Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell'esercizio di essa)*. — La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza della potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori».

Nota all'art. 6:

Il testo vigente dell'art. 167 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 167 *(Estinzione del reato)*. — Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene».

Nota all'art. 7:

L'ultimo comma dell'art. 175 del codice penale, concernente la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, stabilita che le disposizioni del medesimo articolo non fossero applicabili quando alla condanna conseguissero pene accessorie.

Nota all'art. 8:

L'art. 69 del codice penale militare di pace disponeva che la sospensione condizionale della pena si estendesse, tra le pene militari accessorie, solo a quelle della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1707):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 19 ottobre 1987.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 novembre 1987, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 31 maggio 1988 e 1° giugno 1988.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 29 giugno 1988.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, l'8 luglio 1988 e approvato il 20 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1239):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 7 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 4ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 19 e 20 ottobre 1988; 20 dicembre 1988; 18 gennaio 1989 e approvato, con modificazioni, il 2 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 1707-*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 15 febbraio 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 5 e 26 aprile 1989; 2 e 3 maggio 1989; 2 agosto 1989; 15 novembre 1989 e approvato, con modificazione, il 13 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1239-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 19 dicembre 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 23 gennaio 1990.

90G0053

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1989.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio ottantasei ufficiali delle tre Forze armate e della Guardia di finanza per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che consentiva che i richiami in servizio del personale delle Forze armate potevano essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la nota n. 1/57392/4.2.16/88 in data 29 novembre 1988 con la quale il Ministero della difesa ha proposto il richiamo in servizio nel corso del 1988, per le esigenze della Protezione civile di ottantasei ufficiali in ausiliaria (aus) nominativamente indicati negli elenchi allegati alla nota medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni

spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il telex n. 184362 RGS del Ministero del tesoro in data 2 marzo 1989 con il quale il Ministero del tesoro ha comunicato la propria adesione al richiamo degli ottantasei ufficiali in ausiliaria;

Preso atto che i predetti ufficiali hanno effettivamente prestato servizio per il periodo a fianco di ciascuno segnato, per indifferibili esigenze del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti e le immissioni in servizio, le ferme del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione — possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, su proposta del Ministro competente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Il Ministero della difesa è autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a richiamare in servizio, per le esigenze della Protezione civile gli ufficiali di seguito elencati per il periodo a fianco di ciascuno di essi indicato:

A) Ufficiali in ausiliaria delle Forze armate di cui si autorizza il richiamo in servizio nel 1988 per conto ed a carico del Dipartimento della protezione civile - Collegamento dipartimento-regioni:

Regioni e sedi	
1) Piemonte - Torino	gen.B. Bruno Bruno (E.I.) (aus. 11 aprile 1988): dall'11 aprile 1988 al 31 dicembre 1988
2) Lombardia - Milano	gen.B.A. Gennaro Belardi (A.M.) (aus. 31 marzo 1979): dal 1° novembre 1988 al 31 dicembre 1988
3) Liguria - Genova	c.a. (CP) Antonino Sala (M.M.) (aus. 18 gennaio 1985): dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988.
4) Veneto - Venezia	gen.B.A. Ferdinando Piani (A.M.) (aus. 1° aprile 1977): dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988
5) Marche - Ancona	c.a. (CN) Gino Mattozzi (M.M.) (aus. 12 agosto 1985): dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988
6) Toscana - Firenze	gen.B. Giovanni Cuoghi (E.I.) (aus. 17 dicembre 1988): dal 17 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988
7) Lazio - Roma	gen.B.A. Luigi Tedesco (A.M.) (aus. 21 agosto 1978): dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988
8) Abruzzi - L'Aquila	gen.B. Ermanno Marocco (E.I.) (aus. 18 novembre 1986): dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988
9) Campania - Napoli	c.a. (CP) Costantino D'Elia (M.M.) (aus. 30 gennaio 1984): dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988
10) Puglia - Bari	gen.B.A. Sabatino Licheri (A.M.) (aus. 31 marzo 1979): dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988
11) Basilicata - Potenza	gen.B. Ciro Puoti (E.I.) (aus. 20 aprile 1986): dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988
12) Calabria - Catanzaro	c.a. (AX) Antonino Culisano (M.M.) (aus. 6 maggio 1984): dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988
13) Sardegna - Cagliari	c.a. (CP) Biagio Battaglia (M.M.) (aus. 5 gennaio 1986): dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988

B) Elenco degli ufficiali in ausiliaria delle Forze armate di cui si autorizza il richiamo in servizio per conto ed a carico del Dipartimento della protezione civile, presso il dipartimento stesso, dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988:

14) Melorio Elvio	E.I. gen. isp. me. (aus): dir. serv. emergenza sanitaria

15) Paternostro Agostino . . .	E.I. gen.D. (aus): dir. serv. emergenza PROCIV
16) Bori Giancarlo	E.I. gen.D. (aus): vicario serv. previsione e prev.
17) De Bartolomeis Alessandro	E.I. gen.B (aus): direttore CE.SI
18) Innocenzi Ilio	E.I. gen.B (aus): a disp. Ministro PROCIV
19) Tilli Dino	E.I. gen.B (aus): a disp. Ministro PROCIV
20) Capusella Pasquale	E.I. col.a. (aus): uff. addetto C.O.A.U.
21) Carobene Carmelo	E.I. col.Co.Ass. (aus): uff. addetto serv. bil. AA.AA.
22) Cortellessa Achille	E.I. col.Co.Ass. (aus): uff. addetto org. interv. sisma 84
23) Di Modica Salvatore . . .	E.I. col.f. (aus): capo segr. serv. bil. e AA.AA.
24) Ferico Romolo	E.I. col.c. (aus): uff. addetto CE.SI
25) Galasso Felice	E.I. col.CC (aus): uff. add. sicurezza sig. Ministro
26) Greco Bruno	E.I. col.g. (t) (aus): a disp. dipartimento
27) Loporchio Giuseppe	E.I. col.Co.Ass. (aus): uff. addetto serv. bil. AA.AA.
28) Papa Aldo	E.I. col.c. (aus): uff. addetto CE.SI
29) Piscitello Luigi	E.I. col.CC (aus): uff. addetto CE.SI
30) Pollastrone Luigi	E.I. col.Co. Ass. (aus): uff. addetto serv. bil. AA.AA.
31) Ricci Vladimiro	E.I. col.CC (aus): uff. addetto CE.SI
32) Suràci Pietro	E.I. col.f. (t.) SG (aus): capo uff. difesa civile
33) Suriano Giacomo	E.I. col.g. (t) (aus): a disp. dipartimento
34) Florio Primiano	E.I. magg.CC (aus): uff. addetto TECNOCENTER
35) Marini Lodovico	M.M. C/AMM (aus): direttore procivilmare
36) Musci Riccardo	A.M. gen.D.A. (aus): capo uff. coll. rag. dip.
37) Cavicchini Angelo	A.M. gen.B.A. (aus): direttore C.O.A.U. (dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988)
38) Sarti Lamberto	A.M. gen.B.A. (aus): direttore C.O.A.U. (d. is. 31 dicembre 1988)
39) Gallo Rocco	A.M. col.AArs (aus): uff. addetto C.O.A.U.
40) Petaccia Franco	A.M. col.A.A. (aus): uff. addetto CE.SI
41) Balbi Fortunato	A.M. col.A.A. (aus): addetto ispettorato TLC
42) Dell'Aquila Giuseppe . . .	A.M. magg.A.A. (R. CPL): uff. addetto C.O.A.U.

C) Elenco nominativo degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza di cui si autorizza il richiamo in servizio dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988 per conto ed a carico del Dipartimento della protezione civile - Collegamento con le prefetture:

Sedi	
43) Avellino	Palmisano Giovanni, E.I. col.f. (aus)
44) Benevento	Robustella Michele, E.I. col.f. (aus)
45) Caltanissetta	Bruno Antonino, E.I. col.g. (t) (aus)
46) Campobasso	D'Aniello Luigi, E.I. col.au (aus)
47) Campobasso	Mura Giovannino, A.M. col.AA. (aus)
48) Catania	Irrera Domenico, A.M. col.AA. (aus)
49) Catanzaro	Aversa Icilio, E.I. (aus)
50) Catanzaro	Carullo Antonino, E.I. col.CO.comm. (aus)
51) Catanzaro	D'Agostino Vincenzo, E.I. col.f. (aus)
52) Cremona	Cordone Egidio, E.I. col.E. (aus)
53) Enna	Furci Rocco, A.M. col.AA. (aus)
54) Enna	Sorvillo Umberto, E.I. col.f. (aus)
55) Ferrara	Martorelli Enrico, E.I. col.g. (aus)
56) Genova	Bonini Umberto, E.I. col.f. (aus)
57) Gorizia	Magnani Dino, E.I. col.f. (aus)
58) Imperia	Leanza Antonino, E.I. col.su. (aus)
59) Isernia	Penta Lionello, E.I. col.f. (aus)
60) L'Aquila	Alvino Edoardo, E.I. col.s. (aus)
61) L'Aquila	Ciccarelli Quirino, A.M. col.AA. (aus)

Sedi

62) La Spezia	Boggio Giorgio, M.M.C.V. (aus)
63) Latina	Castrignanò Felice, M.M.C.V. (aus)
64) Lecce	Matino Enrico, E.I. col.f. (aus)
65) Mantova	Coppari Aldo, E.I. col.a. (aus)
66) Matera	Antonacci Cosimo, A.M. col.AA. (aus)
67) Messina	Arena Nicola, E.I. col.f. (aus)
68) Modena	Lo Bello Domenico, E.I. col.a. (aus)
69) Nuoro	Fiori Luigi, E.I. col.a. (aus)
70) Pavia	Morreale Giuseppe, E.I. col.CS (aus)
71) Pescara	Di Giovanni Esio, A.M. col.AA. (aus)
72) Pisa	Simeone Brunetto, A.M. col.AA. (aus)
73) Reggio Calabria	Tirelli Enrico, E.I. col.a. (aus)
74) Reggio Calabria	Tortorelli Leonardo, M.M.C.V. (CP) (aus)
75) Reggio Emilia	Fazio Marino, E.I. col.a. (aus)
76) Roma	Iannelli Giuseppe, E.I. col.c. (aus)
77) Salerno	Cantelmo Raffaele, M.M.C.V. (CP) (aus)
78) Salerno	Pomaricì Amebrisi Eugenio, E.I. col. CC. (aus)
79) Sassari	Porcheddu Giovanni, E.I. col.CC. (aus)
80) Savona	Puglisi Eugenio, E.I. col.f. (aus)
81) Siracusa	Ciancio Manlio, E.I. col.f. (aus)
82) Sondrio	De Vito Luigi, E.I. col.f. (aus)
83) Teramo	Maddalena Lino, E.I. col.f. (aus)
84) Terni	Dominici Bernardino, E.I. col.a. (aus)
85) Varese	Bonanni Emilio, E.I. col.a. (aus)
86) Viterbo	Capuani Sergio, E.I. col.a. (aus)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 4

90A0694

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1989.

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Milano ad assumere quaranta esecutori amministrativi, venti esecutori aiutanti tecnici, novantacinque operatori inservienti e venti operatori stradali nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il comma 1 del suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 17 luglio 1989, n. 37177/3352/88 dell'amministrazione provinciale di Milano, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere:

quaranta esecutori amministrativi (quarta qualifica funzionale), venti esecutori aiutanti tecnici (quarta qualifica funzionale), novantacinque operatori inservienti (terza qualifica funzionale) e venti operatori stradali (terza qualifica funzionale), con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, l'amministrazione provinciale di Milano ha dato attuazione alla prima fase del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo così avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità di un settore importante per la collettività dell'amministrazione provinciale di Milano, in particolare per le pressanti esigenze connesse ai compiti istituzionali propri del personale da assumere;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'ente tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'amministrazione provinciale di Milano è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, nelle seguenti quantità:

a) quaranta esecutori amministrativi (quarta qualifica funzionale);

b) venti esecutori aiutanti tecnici (quarta qualifica funzionale);

c) novantacinque operatori inservienti (terza qualifica funzionale);

d) venti operatori stradali (terza qualifica funzionale).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 56

90A0676

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un geometra nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1, possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 10 maggio 1989, n. 2299, del comune di Caccuri (Catanzaro), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un geometra (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso bandito con delibera consiliare n. 95 dell'8 novembre 1986;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. *22-bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Caccuri ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4, dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Caccuri;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Caccuri è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 un geometra (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso bandito con delibera consiliare n. 95 dell'8 novembre 1986.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 264

90A0675

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione alla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno ad assumere un applicato-dattilografo nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1, possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 23 ottobre 1989, n. 3859, della comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un applicato-dattilografo (quarta qualifica funzionale), con le modalità di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge n. 160/1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, la comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dalla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta comunità montana a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

La comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un applicato-dattilografo (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988 n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990.
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 265

90A0674

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un dirigente generale nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di

personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 16 ottobre 1989, n. 51565, del comune di Bologna, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un dirigente principale - addetto a mansioni organizzative e gestionali (seconda qualifica dirigenziale) vincitore del concorso approvato con delibera consiliare n. 178 del 14 luglio 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Bologna ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Bologna;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Bologna è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un dirigente principale - addetto a mansioni organizzative e gestionali (seconda qualifica dirigenziale) vincitore del concorso approvato con delibera consiliare n. 178 del 14 luglio 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 268

90A0671

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un collaboratore professionale di vigilanza e due operai qualificati nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni

spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 8 agosto 1989, n. 19041, del comune di Forte dei Marmi (Lucca), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un idoneo del concorso a tre posti di collaboratore professionale di vigilanza urbana (quinta qualifica funzionale) conclusosi con graduatoria approvata con delibera n. 427 del 14 giugno 1988, esecutiva dal 25 giugno 1988, due operai qualificati (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Forte dei Marmi ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4, dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Forte dei Marmi;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Forte dei Marmi, è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989:

a) un idoneo del concorso a tre posti di collaboratore professionale di vigilanza (quinta qualifica funzionale) con graduatoria approvata con delibera n. 427 del 14 giugno 1988 esecutiva dal 25 giugno 1988;

b) due operai qualificati (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 come modificato dalla legge 20 marzo 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 267

90A0672

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989:

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un geometra nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1, possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota dell'11 ottobre 1989, n. 2966, del comune di Laino Castello (Cosenza), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un geometra (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso pubblico approvato dal Co.Re.Co. di Cosenza nella seduta del 12 aprile 1988, prot. n. 28086;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Laiano Castello ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4, dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze prospettate dal comune di Laiano Castello;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Laino Castello, è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 un geometra (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso pubblico approvato dal Co.Re.Co. di Cosenza nella seduta del 12 aprile 1988, prot. n. 28086;

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 266

90A0673

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 1990.

Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio al grande ufficiale Salvatore Randone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire 30 milioni annui a favore del grande ufficiale Salvatore Randone, che è in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990;

Rese le prescritte comunicazioni in data odierna al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Decreta:

È attribuito al grande ufficiale Salvatore Randone, nato a Siracusa il 25 settembre 1906, un assegno straordinario vitalizio di lire 30 milioni annui, a decorrere dall'anno 1990.

La spesa relativa farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 119

90A0677

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 dicembre 1989.

Modalità di erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, per il parziale ripiano dei disavanzi degli anni 1987 e 1988 delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, in corso di conversione, concernente, fra l'altro, il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1987 e 1988;

Visto in particolare, il comma 2, lettera *a)*, dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 382 del 1989 che dispone, fra l'altro, che la maggiore spesa sostenuta dai presidi sanitari della regione o della provincia autonoma per erogare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988 rispetto alle entrate conseguite è finanziata dalle regioni o province autonome mediante l'impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per il 20 per cento della differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 382 del 1989 che facoltizza le regioni e le province autonome a richiedere alla Cassa depositi e prestiti, anche in via di anticipazione, il mutuo di cui al comma precedente sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili relative a ciascuno degli esercizi 1987 e 1988;

Visto il comma 5 dell'art. 4 del medesimo decreto-legge n. 382/1989 che pone a carico del bilancio dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra, contratti dalle regioni e dalle province autonome con la Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con la Cassa depositi e prestiti ai sensi della normativa richiamata in premessa,

per finanziare il venti per cento della maggiore spesa di parte corrente sostenuta per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988, hanno durata ventennale con inizio dell'ammortamento il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione e le relative rate annuali posticipate costanti di ammortamento hanno scadenza il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ciascun mutuo concesso; l'erogazione sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti in un'unica soluzione.

3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono a carico dello Stato, sono corrisposti applicando lo stesso tasso previsto per le operazioni di mutuo unitamente alla prima rata di ammortamento per il mutuo cui si riferiscono e sono determinati con riferimento alla data di scadenza della rata stessa.

Art. 2.

1. L'importo dei mutui richiesti in via di anticipazione non può superare il venti per cento del disavanzo presunto per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quale dichiarato nella domanda di mutuo di cui al successivo comma 2.

2. Per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle rate di ammortamento relative ai mutui di cui al comma 1, le regioni e le province di Trento e di Bolzano trasmettono, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, la domanda di mutuo a firma del presidente della giunta regionale o provinciale conforme al modello allegato al presente decreto.

3. La concessione del mutuo deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro del tesoro. La predetta autorizzazione deve essere inviata per conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata.

Art. 3.

1. Sulla base della domanda di mutuo di cui al comma 2 del precedente art. 2 e della relativa autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso art. 2, la Cassa depositi e prestiti comunica all'ente mutuatario l'adesione di massima alla concessione del mutuo.

2. Successivamente, le regioni e le province autonome interessate trasmettono alla Cassa depositi e prestiti copia autenticata della deliberazione della giunta regionale o provinciale di assunzione del mutuo di cui al precedente comma 1, per consentire al direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che assume i poteri del consiglio di amministrazione, di provvedere alla concessione formale del mutuo dandone notizia al consiglio stesso nella prima adunanza utile.

Art. 4.

1. La somministrazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti avviene mediante accreditamento dei relativi importi sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato. Con apposito provvedimento, da inviarsi alla Direzione generale del Tesoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano le eventuali quote da trattenere in relazione alle funzioni proprie e ripartiscono fra le unità sanitarie locali le restanti disponibilità.

2. Le quote assegnate a ciascuna unità sanitaria locale sulla base del provvedimento di riparto di cui al comma 1 vengono alle stesse trasferite con le modalità e le procedure previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 secondo e terzo comma, 7 e 9 del decreto ministeriale 5 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981), concernente «determinazione delle modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali». A tali fini, «il provvedimento regionale o provinciale» e «la quota trimestrale», indicati all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 1981, devono intendersi sostituiti, rispettivamente, dal provvedimento previsto dal comma 1 del presente articolo e dalla quota assegnata a ciascuna unità sanitaria locale ai sensi del presente comma.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1990
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 13

ALLEGATO 1

Regione (o provincia autonoma) ....

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(regionale o provinciale)

Visto il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, in corso di conversione, concernente il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1987 e 1988;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 382 del 1989 che dispone, fra l'altro, che la maggiore spesa sostenuta dai presidi sanitari della regione (o della provincia autonoma) per erogare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988 rispetto alle entrate conseguite è finanziata dalle regioni o province autonome mediante l'impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e per il venti per cento della differenza mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti;

Visto il comma 4 dell'art. 4 dello stesso decreto-legge n. 382 del 1989 che facoltizza le regioni e le province autonome a richiedere alla Cassa depositi e prestiti, in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, un mutuo d'importo non superiore al venti per cento del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili relative a ciascuno degli esercizi 1987 e 1988;

Visto il comma 5 dell'art. 4 del citato decreto-legge che pone a carico del bilancio dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra contratti dalle regioni e dalle province autonome con la Cassa depositi e prestiti;

Vista la documentazione contabile posseduta dalla regione (o provincia autonoma) ....

Dichiara:

1) Che per gli anni 1987 e 1988 il presunto disavanzo relativo all'erogazione dell'assistenza sanitaria nella regione (o provincia autonoma) ammonta:

per l'anno 1987 a lire ....
per l'anno 1988 a lire ....

2) Che le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente assegnate alla regione (o alla provincia autonoma) per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono state interamente utilizzate,

ovvero alternativamente

che delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente assegnate alla regione (o alla provincia autonoma) per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 è rimasta non utilizzata la somma di lire ....

3) Che, nella valutazione del presunto fabbisogno finanziario di cui al precedente punto 1) non sono state considerate partite di spesa che, ancorché relative agli esercizi 1987 e 1988, siano state impegnate nella competenza dell'esercizio 1989;

Chiede

a codesta Cassa depositi e prestiti che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, sia concesso ed erogato alla regione (o alla provincia autonoma) .... un mutuo, in via di anticipazione, rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, dell'importo di lire .... (in cifre e in lettere) pari al venti per cento del presunto fabbisogno finanziario necessario per ripianare la maggiore spesa sostenuta negli anni 1987 e 1988 dai presidi sanitari della regione (o della provincia autonoma) rispetto alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale.

N.B. — Tutti gli importi devono essere indicati in miliardi di lire con arrotondamenti al milione.

Il presidente della giunta
(regionale o provinciale)

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 24 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Fur den radvermerkten Verwaltungsakt, welcher die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 24 des vorliegenden Gesetzesanzeigers der vom Art. 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache veröffentlicht. Daraus kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der gegenständliche Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A0696

DECRETO 23 dicembre 1989.

Modifica dei criteri per la determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, nonché il regolamento di attuazione del predetto regio decreto-legge approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinato annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale in data 7 dicembre 1983 concernente, fra l'altro, le modalità per la determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attività d'intermediazione;

Attesa l'esigenza di tener conto, in sede di determinazione di detta maggiorazione, dell'aumento di produttività nel settore del credito a breve e dell'accresciuta concorrenza fra gli istituti finanziatori;

Ravvisata l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 3 del decreto interministeriale citato in premessa è così sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1990:

«La maggiorazione forfettaria, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno.

La variazione o la conferma della maggiorazione forfettaria sarà fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1989

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 10

90A0684

DECRETO 31 gennaio 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 febbraio-14 marzo 1990, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,10 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1990, è pari al 13,90 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1990, è pari al 13,90 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1990, è pari al 14,40 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

90A0683

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 1990.

Revisione della misura del sovracanone annuo su impianti idroelettrici per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura di L. 1200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura di sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404 e 25 novembre 1987, n. 33941, con i quali la suddetta misura fissa del sovracanone è stata rispettivamente elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, a L. 1614 per Kw per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, a L. 2141 per Kw per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, a L. 2532 dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 ed a L. 2802 dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989;

Vista la nota 6 dicembre 1989, n. 118 P, dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi, nel periodo ottobre 1987-ottobre 1989, nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegai (già indici del costo della vita) è stata del + 11,9 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa di sovracanone è da elevare, per il biennio 1990-1991 da L. 2802 a L. 3135 per ogni chilowatt di potenza nominale media;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, a L. 3135 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Roma, addì 25 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* MEROLLI

90A0697

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Canosa di Puglia in provincia di Bari (Ordinanza n. 1855/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista la nota n. 8951 del 21 giugno 1989 del comune di Canosa di Puglia con la quale si richiede, per eliminare lo stato di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuto ad una fitta rete di cavità sotterranee sottostanti l'abitato, un finanziamento di lire 40.565.000.000 per la creazione di itinerari di attraversamento dell'abitato attualmente interdetto ai mezzi pesanti nonché L. 170.000.000.000 per la rimozione delle cause di degrado del sottosuolo;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 7 luglio 1989, nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di diffuso incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità in ampie zone dell'abitato;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere essenziali per la viabilità urbana e per la eliminazione dei più urgenti pericoli incombenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento di cui in premessa nel comune di Canosa di Puglia è assegnata al comune medesimo la somma di L. 3.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: GASPARI

90A0685

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Rivisondoli in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 1858/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista la nota n. 4583 del 5 settembre 1988 del comune di Rivisondoli nella quale viene richiesto un finanziamento di L. 1.970.000.000 per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità causato dal dissesto idrogeologico nella località Colle della Croce a monte della ss. 84 Frentana;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 8 luglio 1988, nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha rilevato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire la realizzazione di almeno quelle opere essenziali per la eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire l'intervento di cui in premessa nel comune di Rivisondoli, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: GASPARI

90A0686

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 10 febbraio 1990, n. 1976.

Istruzioni agli enti destinatari delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 — istitutiva del sistema di tesoreria unica — intese ad uniformare le interpretazioni della normativa concernente il predetto sistema di tesoreria.

A tutti i Ministeri - Gabinetto
Ai presidenti delle giunte regionali ed ai presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano
A tutti gli enti del settore pubblico allargato
Alla Ragioneria generale dello Stato
All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia
All'Associazione bancaria italiana
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto
Alla Corte dei conti - Segretariato generale

In attuazione della lettera *g*) della direttiva emanata, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1990, si impartiscono le seguenti istruzioni, tese ad uniformare le interpretazioni della normativa concernente il sistema di tesoreria unica.

Tale sistema è stato istituito, com'è noto, con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed è stato regolamentato con i decreti ministeriali 5 novembre 1984, 26 luglio 1985, 22 novembre 1985 e 8 settembre 1989, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, n. 179 del 31 luglio 1985, n. 284 del 3 dicembre 1985 e n. 424 del 13 settembre 1989, con i quali sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione della predetta legge.

Al fine, come sopra detto, di una ulteriore puntualizzazione di taluni aspetti e modalità di applicazione della normativa di cui trattasi, sulla scorta delle risultanze emerse nel corso della specifica indagine condotta da una apposita commissione ministeriale, si segnala quanto appresso.

1) Applicazione dell'art. 40 della legge n. 119/1981 per gli enti della tabella *B*: rispetto del limite del 4%.

Al riguardo si precisa che ai fini della determinazione dell'ammontare del plafond del suddetto limite del 4% devono essere computate tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese le somme con vincolo di destinazione, quelle depositate nei conti correnti postali, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e non, compresi i buoni ordinari del Tesoro, con esclusione dei titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalità istituzionali.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che gli importi relativi ai mandati in corso non ancora pagati non vanno detratti dall'ammontare complessivo che forma il plafond del 4%.

Nel predetto limite devono essere comprese anche le somme depositate sui conti correnti bancari o postali intestati a funzionari delegati per il pagamento di spese decentrate.

Si ritiene opportuno ribadire che ogni qualvolta si verifichi una eccedenza rispetto al limite o alla quota di limite comunicato dagli enti alle singole aziende quest'ultime sono tenute a versare nei conti aperti presso la tesoreria statale, entro il successivo terzo giorno lavorativo, le eccedenze medesime.

Devesi chiarire, infine, che non è consentita l'erogazione di anticipazioni sui prezzi contrattuali a valere sui mutui non erogati, ne le precostituzione di fondi presso gli istituti bancari abilitati per il pagamento di rate di mutui in scadenza, al di fuori del plafond del 4%.

2) Operazioni egli enti della tabella *A*, annessa alla legge 720/1984, assoggettati al sistema di tesoreria unica.

È da precisare, per detti enti, che non è consentito apprestare presso il tesoriere o le banche abilitate la provvista per il pagamento di titoli obbligazionari e/o cedole in scadenza, nonché per il pagamento di rate di mutui in scadenza, in quanto a detti pagamenti deve provvedere l'istituto tesoriere o cassiere, con rivalsa poi sui fondi delle contabilità speciali.

Anche per gli enti della tabella *A* non è consentita l'erogazione di anticipazioni sui prezzi contrattuali a valere suoi mutui non erogati.

Circa, poi, le disponibilità dei conti correnti postali intestati agli enti della tabella *A*, gli enti interessati dovranno provvedere, a cadenza quindicinale, al riversamento delle medesime nelle contabilità speciali presso la tesoreria statale.

3) Pagamenti tra enti del settore pubblico allargato.

Si ritiene di dover precisare, infine, che gli enti di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge n. 720/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, titolari di contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale o di conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato, che debbono effettuare pagamenti a favore di altri enti parimenti intestatari di contabilità speciali o di conti correnti, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi (giro-fondi) dalle proprie contabilità speciali o conti correnti agli analoghi conti coesistenti presso le medesime tesorerie, intestati agli enti destinatari dei pagamenti.

Si invitano le amministrazioni e gli enti interessati all'osservanza delle suesposte disposizioni.

Il Ministro: CARLI

90A0764

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di economia e commercio:

tecnica industriale e commerciale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

ortopedia e traumatologia;
fisica medica;
chirurgia vascolare;
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Facoltà di farmacia:

biofarmaceutica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) (c.l. odontoiatria e protesi dentaria);
medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

algebra.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:

diritto dei Paesi socialisti.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0732

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanismi delle reazioni organiche;
istituzioni di matematiche (biennale).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

storia delle dottrine politiche.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

storia del pensiero politico contemporaneo.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fondamenti della matematica;
calcolo delle probabilità e statistica;
geometria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0733

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1989, registro n. 49 Difesa, foglio n. 80, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Polesi Pietro, nato il 2 giugno 1926 a Pontremoli (Massa Carrara). — Votatosi giovanissimo alla lotta partigiana, si distinse per spirito d'iniziativa, capacità e coraggio. Durante una rischiosa missione di sabotaggio, presso la città di Pontremoli (Massa Carrara), occupata dai tedeschi, si scontrava con un forte contingente nemico l'8 aprile 1945. Nel duro combattimento che ne seguiva, si portava allo scoperto accentrando su di se il fuoco avversario, al fine di coprire il ripiegamento dei compagni. Ferito gravemente, respingeva l'intimazione di resa e continuando a sparare, consentiva alla sua squadra di mettersi in salvo. Colpito nuovamente da una raffica nemica, immolava la sua giovane vita alla causa della libertà. — Casa Corvi (Massa Carrara), 8 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1989, registro n. 49 Difesa, foglio n. 81, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Frigau Isidoro, nato l'8 ottobre 1923 a Burcei (Cagliari). — Valoroso combattente della guerra di Liberazione, già distintosi in numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio. In duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, volontariamente affiancava il comandante di battaglione impegnato a proteggere il ripiegamento del reparto. Pur ferito, continuava a fare fuoco, infliggendo perdite e preziosi tempi di arresto al nemico. Colpito a morte cadeva sulla propria arma. Il suo sacrificio e quello successivo del comandante, poi decorato di medaglia d'oro, consentiva all'intero reparto di porsi in salvo. — Succisa di Pontremoli, 15 marzo 1944.

Moscatelli Remo, nato il 28 maggio 1924 a Mulazzo (Massa Carrara). — Giovane combattente della lotta di Liberazione si distingueva per entusiasmo e slancio generoso. In duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, volontariamente rimaneva a fianco del comandante impegnato a proteggere la ritirata del reparto. Dopo intensa azione di fuoco, veniva colpito a morte da una raffica nemica. Il suo sacrificio — che precedeva quello del partigiano Frigau e quello del comandante del battaglione, poi decorato di medaglia d'oro. — consentiva all'intero reparto di porsi in salvo. — Succisa di Pontremoli, 15 marzo 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1989, registro n. 49 Difesa, foglio n. 76, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Nicolini Emilio, nato il 16 febbraio 1924 a Varese. — Da un campo di internamento svizzero, accorreva volontario alla lotta partigiana in Patria, partecipandovi volenterosamente per oltre un anno. Volontario in azione di pattuglia, cadeva da prode in uno degli ultimi scontri a fuoco della guerra di Liberazione. — Campodolcino (Sondrio), 26 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1989, registro n. 49 Difesa, foglio n. 79, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Trapasso Antonio, nato il 4 febbraio 1914 a Catanzaro. — Impegnato in una ardita azione contro reparti nemici a difesa della ferrovia Parma-La Spezia cadeva da prode, con l'arma in pugno nel corso di reiterati assalti. — Zona Berceto-Solignano (Parma), 10 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1989, registro n. 49 Difesa, foglio n. 78, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Crobu Luigi, nato il 1° settembre 1926 a Genova. — Attivo partigiano in numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Il 25 febbraio a Locò Val Trebbia con pochi compagni attaccava un nemico superiore di numero e di mezzi. Trascinava i compagni con l'esempio e con sprezzo del pericolo riusciva a costringere il nemico alla resa. — Loco Val Trebbia, 25 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1989, registro n. 49 Difesa, foglio n. 77, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Frigeri Eugenio, nato il 12 aprile 1926 a Parma. — Giovanissimo e ardente patriota partecipava animosamente alla lotta contro l'invasore dimostrando notevole doti di coraggio e grande abnegazione. Nel corso di un duro rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche veniva catturato e, pur sottoposto ad atroci torture, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Deportato nel campo di concentramento di Mathausen, ivi decedeva offrendo la nobile esistenza alla causa della Libertà. — Pessola di Varsi, 7 gennaio 1945 - Mathausen - Gusen, 10 marzo 1945.

90A0700

MINISTERO DEL TESORO

N. 26

Corso dei cambi del 6 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1230,500	1230,500	1230,50	1230,500	1230,500	1230,50	1230,500	1230,500	1230,500	1230,50
E.C.U.	1514,550	1514,550	1516 —	1514,550	1514,550	1514,55	1514,500	1514,550	1514,550	1514,55
Marco tedesco	743 —	743 —	743 —	743 —	743 —	743 —	742,960	743 —	743 —	743 —
Franco francese	218,460	218,460	219 —	218,460	218,460	218,460	218,430	218,460	218,460	218,46
Lira sterlina	2095 —	2095 —	2101 —	2095 —	2095 —	2095 —	2095,990	2095 —	2095 —	2095 —
Fiorino olandese	658,660	658,660	659 —	658,660	658,660	658,66	658,540	658,660	658,660	658,66
Franco belga	35,526	35,526	35,55	35,526	35,526	35,52	35,526	35,526	35,526	35,52
Peseta spagnola	11,467	11,467	11,52	11,467	11,467	11,467	11,465	11,467	11,467	11,46
Corona danese	192,250	192,250	192,50	192,250	192,25	192,25	192,200	192,250	192,250	192,25
Lira irlandese	1968,500	1968,500	1970 —	1968,500	1968,500	1968,5	1969 —	1968,500	1968,500	—
Dracma greca	7,890	7,890	7,90	7,890	7,890	7,89	7,888	7,890	7,890	—
Escudo portoghese	8,416	8,416	8,43	8,416	8,416	8,416	8,414	8,416	8,416	8,41
Dollaro canadese	1033,750	1033,750	1035 —	1033,750	1033,75	1033,75	1034 —	1033,750	1033,750	1033,75
Yen giapponese	8,518	8,518	8,52	8,518	8,518	8,518	8,519	8,518	8,518	8,51
Franco svizzero	834,540	834,540	836 —	834,540	834,540	834,54	834,600	834,540	834,540	834,54
Scellino austriaco	105,520	105,520	105,60	105,520	105,520	105,52	105,510	105,520	105,520	105,52
Corona norvegese	191,800	191,800	192,15	191,800	191,800	191,80	191,800	191,800	191,800	191,80
Corona svedese	209 —	209 —	204 —	209 —	209 —	209 —	208,500	209 —	209 —	209 —
Marco finlandese	313,750	313,750	314,50	313,750	313,75	313,75	313,800	313,750	313,750	—
Dollaro australiano	944,200	944,200	943 —	944,200	944,20	944,20	944,300	944,200	944,200	944,20

Media dei titoli del 6 febbraio 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	73,850
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,025
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,175
» » » 22- 6-1987/91	91,675
» » » 18- 3-1987/94	74,750
» » » 21- 4-1987/94	74,975
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,550
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86,100
» » ». Ind. 15- 7-1985/90	100,200
» » » » 16- 8-1985/90	100,225
» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» » » » 18-10-1985/90	100,100
» » » » 1-11-1983/90	101,050
» » » » 18-11-1985/90	100,150
» » » » 1-12-1983/90	100,075
» » » » 18-12-1985/90	100,425
» » » » 1- 1-1984/91	101,300
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,425
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,500
» » » »	1- 6-1984/91	100,600
» » » »	1- 7-1984/91	100,350
» » » »	1- 8-1984/91	100,450
» » » »	1- 9-1984/91	100,350
» » » »	1-10-1984/91	100,250
» » » »	1-11-1984/91	100,200
» » » »	1-12-1984/91	100,100
» » » »	1- 1-1985/92	100,775
» » » »	1- 2-1985/92	100,200
» » » »	18- 4-1986/92	99,300
» » » »	19- 5-1986/92	99,300
» » » »	20- 7-1987/92	98,550
» » » »	19- 8-1987/92	98,675
» » » »	1-11-1987/92	98,100
» » » »	1-12-1987/92	98,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,625
» » » »	1- 2-1988/93	97,600
» » » »	1- 3-1988/93	97,350
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,200
» » » »	1- 6-1988/93	98,850
» » » »	18- 6-1986/93	96,325
» » » »	1- 7-1988/93	98,825
» » » »	17- 7-1986/93	96,375
» » » »	1- 8-1988/93	98,825
» » » »	19- 8-1986/93	96,075
» » » »	1- 9-1988/93	97,875
» » » »	18- 9-1986/93	96 —
» » » »	1-10-1988/93	97,825
» » » »	20-10-1986/93	96,075
» » » »	1-11-1988/93	98,300
» » » »	18-11-1986/93	96,825
» » » »	19-12-1986/93	97,325
» » » »	1- 1-1989/94	97,825
» » » »	1- 2-1989/94	97,850
» » » »	1- 3-1989/94	97,575
» » » »	15- 3-1989/94	97,050
» » » »	1- 4-1989/94	97,125
» » » »	1-10-1987/94	97,700
» » » »	1- 2-1985/95	98,525
» » » »	1- 3-1985/95	94,475
» » » »	1- 4-1985/95	93,975
» » » »	1- 5-1985/95	94 —
» » » »	1- 6-1985/95	94,500
» » » »	1- 7-1985/95	95,200
» » » »	1- 8-1985/95	94,550
» » » »	1- 9-1985/95	94,525
» » » »	1-10-1985/95	95,075
» » » »	1-11-1985/95	95,250
» » » »	1-12-1985/95	95,775
» » » »	1- 1-1986/96	95,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,450
» » » »	1- 2-1986/96	96,100
» » » »	1- 3-1986/96	95,050
» » » »	1- 4-1986/96	94,125
» » » »	1- 5-1986/96	93,975
» » » »	1- 6-1986/96	94,750
» » » »	1- 7-1986/96	94,650
» » » »	1- 8-1986/96	93,675
» » » »	1- 9-1986/96	93,775
» » » »	1-10-1986/96	92,975
» » » »	1-11-1986/96	93,875
» » » »	1-12-1986/96	93,100
» » » »	1- 1-1987/97	93 —
» » » »	1- 2-1987/97	93,550
» » » »	18- 2-1987/97	93,325
» » » »	1- 3-1987/97	92,950
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	92,575
» » » »	1- 6-1987/97	93 —
» » » »	1- 7-1987/97	93,500
» » » »	1- 8-1987/97	92,900
» » » »	1- 9-1987/97	95,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,700
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,750
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,600
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,650
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,075
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,475
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,400
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,825
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,425
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,675
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,325
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,400
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,275
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,250
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,050
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,875
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,150
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,200
» » »	9,25%	1-10-1990	98,250
» » »	11,50%	1-10-1990	99,225
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,175
» » »	9,25%	1-11-1990	98,200
» » »	9,25%	1-12-1990	98,150
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,550
» » »	11,50%	1-11-1991	97,350
» » »	11,50%	1-12-1991	97,425
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,450
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,050
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,175
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,700
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,075
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,750
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,100
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,650
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,425
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,625
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,550
» » »	12,50%	1-10-1992	97,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,900
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,525
» » »	12,50%	1-11-1993	96,525
» » »	12,50%	17-11-1993	96,475
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,600

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,075
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,675
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,800
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,500
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,500
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,770
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,650
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,200
» » » »	24- 5-1989/94	9,90%	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M06020

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1989, registro n. 17 Industria, foglio n. 255, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 1.200.000.000, le porzioni immobiliari site in Macerata, censite al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1912, foglio 67, mappali 170 sub 1-2-3 e 171 sub 1-2-4 e alla partita 1457, foglio 67, mappali 169, 166 e 171 sub 3-5-6-7, di proprietà dei signori Perugini Paolo e Perugini Serena, da destinare ad ampliamento degli uffici camerali.

90A0699

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des vollständigen Wortlautes des Ministerialdekretes vom 7. Dezember 1989, Nr. 187276, in deutscher Sprache: es betrifft die Verfahren, wonach zum teilweisen Ausgleich des Haushaltsdefizits der Sanitätseinheiten in den Jahren 1987 und 1988 die Darlehen ausgezahlt werden, welche die Depositen- und Darlehenskasse im Sinne von Artikel 4 des Gesetzesdekretes vom 25. November 1989, Nr. 382, gewährt.

Im Sinne von Art. 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 8 vom 20. Februar 1990 der vollständige Wortlaut des Ministerialdekretes vom 7. Dezember 1989, Nr. 187276, über die Verfahren wonach zum teilweisen Ausgleich des Haushaltsdefizits der Sanitätseinheiten in den Jahren 1987 und 1988 die Darlehen ausgezahlt werden, welche die Depositen- und Darlehenskasse im Sinne von Artikel 4 des Gesetzesdekretes vom 25. November 1989, Nr. 382, gewährt, veröffentlicht ist; der italienische Text dieses Ministerialdekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik Italien auf Seite 14 kundgemacht.

90A0704

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

L. 1.000